



PSICOLOGI PER I POPOLI - TRENTINO

Associazione di Volontariato (sez.b-imp.civ.n.197/B)

Convenzionata con la Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento

Associata a Psicologi per i Popoli-Federazione



1. Regolamento per le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Associazione Psicologi per i Popoli – Trentino ODV.

Art. 1

Riferimenti statutari e principi

1. Ai sensi dell'art. 13 commi d) ed e) dello Statuto, le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo spettano all'Assemblea ordinaria.
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto la convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 e dell'art. 16, comma 3 dello Statuto, per l'elezione delle cariche sociali la convocazione dell'Assemblea avviene almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione.
4. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 dello Statuto l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
5. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata unitamente a documento di identità del delegante (la trasmissione può avvenire anche in formato elettronico con scansione) e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto, l'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto, il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
8. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 dello statuto, Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 membri, compreso il Presidente.
9. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da 5 (cinque) componenti, di cui 1 (un) Presidente, 2 (due) Vicepresidenti, 1 (un) Segretario e 1 (un) Tesoriere.
10. Ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
11. Per l'elezione delle cariche sociali, i candidati eletti risultano coloro con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra i candidati, la precedenza sarà data al candidato più anziano anagraficamente.



PSICOLOGI PER I POPOLI - TRENTINO

Associazione di Volontariato (sez.b-imp.civ.n.197/B)

Convenzionata con la Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento

Associata a Psicologi per i Popoli-Federazione



Art. 2

Elettorato attivo e passivo e modalità di voto

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, sub a) dello Statuto, gli associati partecipano in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto, ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto, l'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. Ciascun socio che gode del diritto di elettorato passivo può proporre la propria candidatura al Presidente entro il 15° giorno antecedente la data dell'Assemblea, con richiesta contenente le proprie complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la carica o le cariche prescelte ed eventualmente un manifesto sintetico.
2. Le candidature verranno numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione e comunicate ai soci in ordine alfabetico via lettera o email.

Art. 4

Pubblicazione delle candidature

1. Entro il 10° giorno antecedente la data dell'Assemblea i nominativi dei candidati, le cui candidature siano riscontrate regolari da parte della Commissione elettorale ai sensi dell'art. 2 (Elettorato attivo e passivo e modalità di voto), sono rese pubbliche dal Presidente mediante lettera o email ai soci.
2. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale di cui al successivo art. 6 (Commissione elettorale).

Art. 5

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Presidente trasmette l'elenco dei candidati a Presidente e Consiglio direttivo via lettera o email a tutti i soci in unico messaggio, unitamente ad un eventuale manifesto sintetico in merito alla candidatura. I nominativi e i manifesti dei candidati possono inoltre essere pubblicati sul sito web e sui canali social dell'associazione.



PSICOLOGI PER I POPOLI - TRENTINO

Associazione di Volontariato (sez.b-imp.civ.n.197/B)

Convenzionata con la Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento

Associata a Psicologi per i Popoli-Federazione



3. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio dell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 6

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di valutare che i candidati alle cariche sociali possiedano i requisiti di candidabilità (iscrizione e pagamento della quota) e valutare inoltre la regolarità degli iscritti all'Assemblea (iscrizione e pagamento della quota); di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni; controllare la regolarità delle operazioni di voto e di dirimere senza dilazione eventuali reclami.
2. Il Consiglio direttivo individua e nomina tra i soci regolarmente iscritti i componenti della Commissione elettorale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.
3. La Commissione elettorale è composta da un Presidente e da due scrutinatori di cui uno con funzioni di segretario.
4. La Commissione elettorale si riunisce prima dell'Assemblea per i lavori propedeutici alle votazioni.
5. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione elettorale l'elenco dei nominativi di tutti i soci iscritti all'associazione, corredata dal pagamento delle quote. Consegna inoltre i nominativi dei soci regolarmente iscritti all'Assemblea e di quelli in delega. Tale atto decreta la cessazione per ulteriori soci di registrarsi in Assemblea e/o presentare deleghe.
6. Il Presidente dell'Associazione comunica alla Commissione elettorale i nominativi dei candidati alle cariche sociali, che saranno disposti in ordine alfabetico dalla Commissione che procederà a comunicarlo in Assemblea.

Art. 7

Votazioni

1. L'elettore può votare 1 (uno) candidato Presidente e fino a 4 (quattro) candidati al Consiglio direttivo.
2. La Commissione elettorale, aperto il seggio, consegna ad ogni elettore due distinte schede, autenticate prima della votazione col timbro dell'Associazione e la firma di un componente della Commissione, per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.
3. Le schede elettorali, diverse per colore, vanno disposte in due diverse urne che indicano l'una il "Presidente" e l'altra "Consiglio direttivo".
4. L'elettore deve presentarsi al voto munito di idoneo documento di riconoscimento; egli esercita il diritto di voto dopo avere apposto la propria firma sul registro dei votanti. In mancanza del documento di identità l'elettore deve essere riconosciuto da un componente del seggio o da un altro elettore, che apporrà la firma accanto al nominativo dell'elettore.
5. L'espressione di voto è personale, libera e segreta.
6. Compiuta l'operazione di voto, un componente della Commissione elettorale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.



PSICOLOGI PER I POPOLI - TRENTINO

Associazione di Volontariato (sez.b-imp.civ.n.197/B)

Convenzionata con la Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento

Associata a Psicologi per i Popoli-Federazione



Art. 8

Scrutinio

1. terminate le votazioni la Commissione elettorale procede immediatamente al conteggio delle schede e inizia lo spoglio in forma pubblica, a cominciare dall'urna del Presidente.
2. La Commissione elettorale decide senza indugio sulle schede o i voti dubbi o nulli.
3. Sono considerati nulli i voti espressi per persone non candidate; le schede contenenti segni, macchie, scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili; le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento elettorale.
4. Eventuali motivi di contestazioni vengono riportati in Assemblea che decide a maggioranza dei presenti.

Art. 9

Proclamazione dei risultati e degli eletti

1. Accertata la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione elettorale dà immediata comunicazione dei risultati al Presidente per la proclamazione dei vincitori. I risultati delle elezioni sono comunicati in Assemblea e successivamente via lettera o email ai soci.
2. Di tutte le operazioni e degli esiti delle elezioni viene redatto il verbale.

Art. 10

Sostituzioni

1. In caso di rifiuto, espresso o tacito, di uno o più candidati eletti, è nominato quale Presidente o componente del Consiglio direttivo il candidato successivo secondo i risultati delle votazioni. Identicamente si procederà in caso di dimissioni, rinuncia, perdita dei requisiti o in qualunque altro caso che impedisca lo svolgimento delle funzioni.

Art. 11

Durata in carica

1. Coerentemente agli artt. 16 e 20 dello Statuto, i membri del Consiglio direttivo ivi incluso il Presidente durano in carica quattro anni.
2. Nel caso di sostituzioni durante il mandato, la sostituzione medesima opererà per la durata residua del mandato così come originariamente prevista.
3. Il componente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 1 non può essere riconfermato nello stesso mandato.

Art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibile si rinvia allo Statuto dell'associazione.